Interventi urgenti di natura finanziaria e normativa

Art. 1
(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)

1. Le risorse di cui a Missione 13, Programma 04, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa per il triennio 2026-2028, in eccesso rispetto al fabbisogno necessario alla copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale dell'esercizio precedente, come accertato ai sensi di legge, sono destinate al finanziamento della spesa sanitaria.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio finanziario 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 01, Titolo 1, Intervento di spesa per i saldi di riconciliazione di partite infragruppo del SSR antecedenti all'anno 2012, terza quota, per euro 4.603.780,86;
   b) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 01, Titolo 1, Intervento di spesa a favore dei medici ex condotti, in attuazione del decreto di riparto del 28 ottobre 2024, per euro 25.477,68;
   c) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 05, Titolo 2, Intervento di spesa relativo all'investimento in materia di edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente l'assegnazione alle Aziende sanitarie locali della quota del 5% a carico della Regione Abruzzo, per un importo pari a euro 2.674.986,73;
   d) in aumento parte Spesa: Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Intervento di spesa per esecuzione sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 85/2025, giusta programmazione ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1991 ex DCA nn. 37/2014, 35/2015, 49/2016, DGR 367/2019, per euro 268.992,30;
   e) in diminuzione parte Spesa: Missione 13, Programma 04, Titolo 2, per euro 7.573.237,57.

Art. 2
(Svincolo del gettito delle manovre fiscali da destinarsi a spese extra sanitarie e garanzia del finanziamento del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 2, comma 80, l. 191/2009)

1. Per l'esercizio finanziario 2026, le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), sono riacquisite nella disponibilità del bilancio regionale e destinate al finanziamento delle spese extra sanitarie previste dall' articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per l'importo di euro 30.000.000,00, come verificato dal Tavolo tecnico di cui al medesimo articolo 2, comma 80 della l. 191/2009.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, in ottemperanza alle disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 80, della l. 191/2009, al finanziamento del Servizio sanitario regionale è destinato il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, per un ammontare pari al maggiore dei disavanzi sanitari di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, come accertati nell'ultimo biennio dal Tavolo tecnico di cui al comma 1.
3. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
   a) esercizio 2026, per competenza e cassa:
      1) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, per euro 30.000.000,00;
      2) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102, per euro 30.000.000,00;
      3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 04, per euro 30.000.000,00;
      4) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, a valere sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, per euro 30.000.000,00;
   b) esercizio 2027, per la sola competenza:
      1) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, per euro 9.282.464,68;
      2) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102, per euro 9.282.464,68;
      3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 04, per euro 9.282.464,68;
      4) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, a valere sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, per euro 9.282.464,68;
   c) esercizio 2028, per la sola competenza:
      1) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, per euro 9.282.464,68;
      2) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102, per euro 9.282.464,68;
      3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 04, per euro 9.282.464,68;
      4) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, a valere sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, per euro 9.282.464,68.

Art. 3
(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dell'Istituto ITACA)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 12.000,00, in favore dell'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) - Roma, a saldo della quota associativa annualità 2025.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, quantificati per l'importo complessivo di euro 12.000,00, si fa fronte con le risorse allocate e disponibili nell'ambito della Missione 10, Programma 03, Titolo 1,

capitolo di spesa 151603/2 denominato "Quota associativa Itaca - altri servizi - quote associative", del bilancio di previsione regionale 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 4
(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di A2A s.p.a.)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento delle fatture relative all'utenza a servizio del bar presso la sede regionale di palazzo Silone, riferibili all'esercizio 2026, nei confronti di A2A s.p.a., per l'importo di euro 1.984,71.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 1.984,71, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 5
(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Hera Comm s.p.a.)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento delle utenze regionali di energia elettrica transitate nel mercato di salvaguardia riferibili all'esercizio 2026 nei confronti di Hera Comm s.p.a., per l'importo complessivo di euro 219.338,30.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 219.338,30, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 6
(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di EU MANAGEMENT SRLS)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento degli oneri derivanti dal contratto di assistenza tecnica gestionale, finanziaria, alla comunicazione e all'organizzazione di percorsi formativi sulla mobilità sostenibile e il turismo sostenibile nell'ambito del Progetto CYROS - Programma Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027, tra la Regione Abruzzo e la EU MANAGEMENT SRLS, per l'importo complessivo di euro 4.874,60.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 4.874,60, a valere sulle risorse allocate nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 242601.1 del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 7
(Stanziamento risorse per riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Provincia dell'Aquila)

1. Ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Provincia dell'Aquila, siccome definitivamente quantificato a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 1858/2025, da parte del Dipartimento Territorio-Ambiente, è autorizzata la

istituzione di apposito stanziamento di importo pari ad euro 190.000,00, nell'ambito di Titolo 1, Missione 01, Programma 11.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di nuova istituzione, per euro 190.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 190.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2, potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate indicate al comma 2.

Art. 8
(Modifiche all'art. 10 della l.r. 4/2025)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 4 (Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Marsicaland" e ulteriori disposizioni) le parole: "in complessivi euro 4.300.000,00 da concedere in sovvenzioni dirette per le seguenti quote annuali: a) annualità 2025 1.500.000,00 euro; b) annualità 2026 1.500.000,00 euro; c) annualità 2027 1.300.000,00 euro." sono sostituite dalle seguenti: "in complessivi euro 7.503.580,00, da concedere in sovvenzioni dirette per le seguenti quote annuali: a) annualità 2025 1.500.000,00 euro; b) annualità 2026 1.500.000,00 + 3.203.580,00 (ovvero tot. 4.703.580,00 euro); annualità 2027 1.300.000,00 euro.".
2. All'articolo 10 della l.r. 4/2025 dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
   "8-bis. Al fine di dare copertura alla spesa derivante dall'integrazione di cui al comma 3 come sostituito, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 è apportata la seguente variazione:
   a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
      1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 04, Titolo 1, per euro 3.203.580,00;
      2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 3.203.580,00.

   8-ter. All'impegno della spesa di cui al comma 8-bis si potrà procedere esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.".

Art. 9
(Disposizioni organizzative regionali)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei concorsi pubblici indetti dalla Giunta regionale è prorogata di ulteriori tre mesi dalla scadenza.

Art. 10
(Modifica all'art. 40 della l.r. 58/2023)

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), come modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2026, n. 36 (Interventi di manutenzione normativa e disposizioni di natura finanziaria), dopo le parole: "aree produttive" sono inserite le seguenti: "e residenziali".

Art. 11
(Trasferimenti finanziari per la manutenzione e la gestione del sistema di difesa dal rischio valanghe del comprensorio sciistico di Prati di Tivo)

1. La Regione Abruzzo assegna all'Agenzia regionale di Protezione civile, per le annualità 2026, 2027 e 2028, un contributo pari a euro 120.000,00 per ciascuna annualità, da trasferire al Comune di Pietracamela per la manutenzione e la gestione del sistema integrato di difesa valanghiva, nonché per l'attuazione del Piano di Gestione della Sicurezza per il Rischio Valanghe (PGRSV) e del Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe (PIDAV).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al Comune di Pietracamela dall'Agenzia regionale di Protezione civile, previa stipula di apposita convenzione che disciplina le modalità di erogazione, di utilizzo e di rendicontazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 360.000,00 per il triennio 2026-2028, si provvede mediante le risorse stanziate sul capitolo di spesa 182422.3, denominato "Interventi per l'innovazione degli impianti a fune (Risorse Regionali)", Missione 10, Programma 04, Titolo 2, Macroaggregato 03, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per un importo pari a euro 120.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie per il complesso sportivo "Le Naiadi" e modifica all'art. 19 della l.r. 27/2026)

1. Al fine di consentire al Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo di disporre la prosecuzione dell'affidamento della gestione in house providing del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara, in favore di FIRA s.p.a. per il primo semestre 2027, nelle more del subentro da parte di Abruzzo Sport e Benessere, per il medesimo esercizio 2027 è autorizzato l'incremento per l'importo di euro 500.000,00, della pertinente dotazione di cui a Titolo 1, Missione 06, Programma 01.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2027, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 500.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 500.000,00.
3. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 11 settembre 2026, n. 27 (Assestamento al bilancio di previsione 2026-2028

ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di natura finanziaria), è sostituito dal seguente:
"2. Sempre per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'incremento dell'importo di euro 1.050.000,00 e di euro 1.550.000,00, rispettivamente per le annualità 2027 e 2028, delle dotazioni di cui a Missione 06, Programma 01, Titolo 1 per spese di funzionamento della Società.".

Art. 13
(Stanziamento risorse per rimborso spese ai Comuni per elezioni regionali 2024)

1. Al fine di consentire il rimborso, in favore dei Comuni interessati, delle spese sostenute per le elezioni regionali del 2024, è autorizzata la istituzione di apposito stanziamento di importo pari ad euro 2.000.000,00, nell'ambito di Titolo 1, Missione 01, Programma 07.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo di nuova istituzione per euro 2.000.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.000.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2, potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate indicate al comma 2.

Art. 14
(Disposizioni a sostegno della marineria pescarese)

1. Al fine di mitigare i disagi derivanti dal fermo volontario delle imbarcazioni di grande pescaggio, determinato dalle condizioni di insabbiamento del porto canale di Pescara e dalle conseguenti limitazioni alla navigabilità, la Regione Abruzzo riconosce, per l'anno 2026, un contributo straordinario pari a euro 200.000,00 in favore del Comune di Pescara.
2. Il Comune di Pescara provvede all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 in favore delle associazioni comunali di categoria rappresentative degli armatori, finalizzate al sostegno dei propri associati che operano con imbarcazioni di grande pescaggio nel porto di Pescara e che abbiano attivato il fermo volontario delle attività in conseguenza delle condizioni di insabbiamento del porto canale.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo di nuova istituzione, per euro 200.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 200.000,00.
4. All'impegno della spesa potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate indicate al comma 3.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo provvede il Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo.

Art. 15
(Reintegro dotazioni spese di funzionamento AreaCom 2026)

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale per la committenza il completamento delle molteplici attività istituzionali di competenza, nelle more della definitiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3 (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni), per il solo esercizio 2026 il trasferimento ordinario in favore dell'Agenzia è incrementato dell'importo di euro 410.000,00, da erogarsi previa apposita rendicontazione.
2. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 08, per euro 410.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 410.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2, potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate indicate al comma 2.

Art. 16
(Interpretazione autentica art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 120/1997
e disposizioni finanziarie attuative)

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 2, rubricato "Soggetti", della legge regionale 4 novembre 1997, n. 120 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle Province e dei Comuni a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché dei Partiti, di Associazioni e Movimenti Politici), le parole "gli Istituti" sono da intendersi autenticamente comprensive dei Consorzi e degli Enti sub-regionali che perseguano fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale, come individuati nei limiti della minore entrata complessiva di cui allo stanziamento annuo di euro 100.000,00, appositamente allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 01, Programma 05, rispetto al quale operare le necessarie compensazioni.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
      1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 100.000,00;
      2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 100.000,00;
   b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
      1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 100.000,00;
      2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 100.000,00;
   c) esercizio 2028, in termini di sola competenza:
      1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 100.000,00.

Art. 17
(Reintegro dotazioni per pagamento tributi su immobili regionali)

1. Al fine di consentire il pagamento dei tributi dovuti a vario titolo dall'Ente a valere su immobili di proprietà regionale, per il solo esercizio 2026 è autorizzato l'incremento per l'importo di euro 910.000,00 delle pertinenti dotazioni di cui a Titolo 1, Missione 01, Programma 05.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 910.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 910.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2, potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate indicate al comma 2.

Art. 18
(Modifica all'art. 30 della l.r. 36/2026)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2026, n. 36 (Interventi di manutenzione normativa e disposizioni di natura finanziaria), le parole: "competente in materia di", sono sostituite dalle seguenti: "di appartenenza del".

Art. 19
(Reintegro dotazioni per Osservatorio della Legalità 2026)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della legalità in Abruzzo di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, per euro 20.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 20.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 20
(Reintegro dotazioni per quote associative Federculture)

1. Al fine di poter provvedere al versamento della quota associativa in favore della Federazione aziende, società, enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo di cultura, turismo, sport e tempo libero - FEDERCULTURE, al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 26.000,00;
b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 26.000,00.

2. All'impegno della spesa di cui al comma 1, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 21
(Contributo straordinario UNPLI 2026)

1. Al fine di sostenere le attività associative di competenza, per l'esercizio 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di euro 30.000,00 in favore dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia – UNPLI Abruzzo, autorizzando a tal uopo la istituzione di corrispondente stanziamento nell'ambito di Titolo 1, Missione 07, Programma 01.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 30.000,00;
   b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 30.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 22
(Reintegro dotazioni per affidamento gara polizze RCTO)

1. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di affidamento biennale della copertura assicurativa RCTO dell'Ente, con particolare riferimento ai danni da fauna selvatica, per il solo esercizio 2028 è autorizzato l'incremento per l'importo di euro 350.000,00 delle pertinenti dotazioni di cui a Titolo 1, Missione 01, Programma 03.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 350.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 350.000,00.

Art. 23
(Contributo straordinario in favore dei teatri di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo)

1. Al fine di sostenere le attività di funzionamento e di gestione di rispettiva competenza, per l'esercizio 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di euro 30.000,00 in favore di ciascuno dei teatri di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo, prevedendo a tal uopo la istituzione di apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, di ammontare complessivo pari ad euro 210.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 210.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 210.000,00.

3. All'impegno della spesa di cui al comma 1, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 2.

Art. 24
(Contributo straordinario al Teatro Marrucino, al Teatro Stabile d'Abruzzo, all'Istituzione Sinfonica Abruzzese)

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire la quota minima del 40 per cento del cofinanziamento delle attività di produzione artistica finanziate dal Ministero della Cultura a valere sul Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV - ex FUS), riconosce al Teatro Marrucino di Chieti, al Teatro Stabile d'Abruzzo e all'Istituzione Sinfonica Abruzzese un contributo straordinario per l'anno 2026 quantificato in euro 375.000,00 così ripartito: Teatro Marrucino di Chieti euro 40.000,00; Teatro Stabile d'Abruzzo euro 160.000,00; Istituzione Sinfonica Abruzzese euro 175.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate negli appositi stanziamenti nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del corrente bilancio finanziario regionale 2026-2028.
3. La copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è assicurata con la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2026-2028, annualità 2026:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61656 articolo 3, contributo al Teatro Marrucino, per l'importo di euro 40.000,00;
   b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Contributo al TSA", in aumento di euro 160.000,00;
   c) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Contributo all'ISA", in aumento di euro 175.000,00;
   d) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per l'importo di euro 375.000,00.
4. L'impegno della spesa di cui al presente articolo si potrà assumere solo previo accertamento delle entrate indicate al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo provvede il Dipartimento regionale competente in materia di Cultura.

Art. 25
(Sostituzione dell'art. 50 della l.r. 36/2026)

1. L'articolo 50 della legge regionale 10 novembre 2026, n. 36 (Interventi di manutenzione normativa e disposizioni di natura finanziaria), è sostituito dal seguente:

"Art. 50
(Interventi ed iniziative di peculiare interesse strategico)

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di peculiare interesse strategico di cui all'Allegato 1 al presente articolo, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 è autorizzata la iscrizione

degli stanziamenti ivi indicati, per un importo complessivo pari ad euro 11.710.000,00.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 1, per complessivi euro 11.710.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441370, art. 1, per euro 11.710.000,00.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su proposta della Direzione generale, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, istituendo i nuovi capitoli secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi così come riportati nell'Allegato 1 al presente articolo.
4. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3.".

Art. 26
(Interventi ed iniziative di peculiare strategicità)

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di peculiare interesse strategico di cui all'Allegato 2 al presente articolo, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, è autorizzata la iscrizione degli stanziamenti ivi indicati, per un importo pari ad euro 598.500,00, quanto all'esercizio 2026 e pari ad euro 66.500,00, relativamente all'annualità 2027.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il biennio 2026-2027 sono apportate le seguenti variazioni:
   a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
      1) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 2, per complessivi euro 598.500,00;
      2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 598.500,00;
   b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
      1) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 2, per complessivi euro 66.500,00;
      2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 66.500,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate e dell'aggiornamento delle stime di cui al comma 2.
4. In virtù del finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'Allegato 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2026 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente al 90% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti, pari all'ammontare di euro 598.500,00.
5. Ai fini della erogazione del saldo del 10%, da eseguire nell'esercizio 2027 per l'ammontare complessivo residuo di euro 66.500,00, i contributi di cui all'Allegato 2

devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nello stesso Allegato 2, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, pena in difetto la restituzione all'Ente delle somme non dovute.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su proposta della Direzione generale, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2026-2028, per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi così come riportati nell'Allegato 2.
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6.

Art. 27
(Ulteriori interventi ed iniziative di peculiare strategicità)

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di peculiare interesse strategico di cui all'Allegato 3 al presente articolo, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, è autorizzata la iscrizione degli stanziamenti ivi indicati, per un importo pari ad euro 8.241.300,00, quanto all'esercizio 2026 e pari ad euro 915.700,00, relativamente all'annualità 2027.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2026-2028, per il biennio 2026-2027 sono apportate le seguenti variazioni:
   a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
      1) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 3, per complessivi euro 8.241.300,00;
      2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 8.241.300,00;
   b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
      1) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 3, per complessivi euro 915.700,00;
      2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 915.700,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate e dell'aggiornamento delle stime di cui al comma 2.
4. In virtù del finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'Allegato 3, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2026 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente al 90% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti, pari all'ammontare di euro 8.241.300,00.
5. Ai fini della erogazione del saldo del 10%, da eseguire nell'esercizio 2027 per l'ammontare complessivo residuo di euro 915.700,00, i contributi di cui all'Allegato 3 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nello stesso Allegato 3, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, pena in difetto la restituzione all'Ente delle somme non dovute.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su proposta della Direzione generale, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al

bilancio finanziario gestionale 2026-2028, per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi così come riportati nell'Allegato 3.

7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6.

Art. 28
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono attuate, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 51/13 del 17.11.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 19/11/2026 13:43
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
20.11.2026
16:35:17
GMT+01:00

AM/PF/lc